

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 del 2.2.2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER REGOLAMENTARE IL FUNZIONAMENTO DELLA CICLOPOSTAZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING DEL COMUNE DI LECCO PRESSO IL CENTRO "LE MERIDIANE".

L'anno duemiladodici e questo giorno due del mese di febbraio alle ore 14 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	A
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato ·	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Generale Dott. FLAVIO POLANO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2010 è stato approvato il Piano Generale di Sviluppo 2010/2015 che prevede esplicitamente nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile al punto 4.1.1.1 "Incentivazione al ricorso all'utilizzo di mezzi non inquinanti (es. biciclette), mediante progetti di bike sharing, integrati nella mobilità cittadina, sia per gli abitanti sia per tutti coloro che arrivano in città (studenti, lavoratori, turisti), usufruendo di bandi di finanziamenti pubblici e privati";
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12.09.2011 il Comune di Lecco ha approvato il regolamento disciplinante il servizio di Bike sharing, prevedendo l'installazione di cinque ciclostazioni su tutto il territorio comunale una delle quali presso il centro meridiana poiché "Oltre ad essere il centro commerciale più grande della città ha la presenza di 1500 parcheggi auto con due piani interrati aperti al pubblico. E' pertanto da considerarsi una zona centrale e strategica";
- Che a seguito di sopralluogo effettuato con la società incaricata dell'installazione delle ciclostazioni, è stato individuato come punto migliore per l'installazione della stessa quello indicato nell'allegato tecnico tav. 3a trattandosi di postazione idonea sia per la vicinanza ad esistenti cavidotti dell'illuminazione pubblica e soprattutto per la prossimità alla via Carlo Porta tratto di collegamento verso il centro cittadino agevolmente transitabile in bicicletta;
- Che la ciclostazione è realizzata su piastre autoportanti e pertanto, esclusi i punti di fissaggio al terreno, non comporta la realizzazione di strutture murarie tali da compromettere la fruizione dell'area dalla stessa occupata in caso di rimozione;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 19.07.1999 e successivo atto notarile del notaio Fabroni, rep. 44688 del 23.09.1999, in adempimento alla convenzione urbanistica del piano di recupero zona 3.1 o del Caleotto, è stata istituita la servitù perpetua di uso pubblico di alcune aree del centro meridiana tra le quali vi è anche il parcheggio esterno, il collegamento pedonale ed aiuole con la via Carlo Porta ed il tratto di cortile ove è stato individuato il punto di posizionamento della ciclostazione di bike sharing;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 19.07.1999 è stata approvata la convenzione concernente la disciplina relativa al rapporto concessorio per la gestione delle aree assoggettate a servitù di uso pubblico;
- Che al fine di poter posizionare la ciclostazione è stato chiesto il nulla-osta alla proprietà, la quale ha concesso la massima disponibilità chiedendo però di formalizzare l'accordo;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di regolamentare la convenzione con il centro meridiana gli uffici hanno predisposto l'allegata bozza di scrittura privata non autenticata;
- che con nota prot. 55293 del 01.12.2011 la società Gestim Immobiliare s.n.c., in qualità di amministratrice del supercondominio Centro Meridiana di Lecco ha trasmesso il verbale dell'assemblea del 17.11.2011, nella quale erano presenti tutti i soggetti richiamati quali firmatari della convenzione allegata;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione dell'allegata bozza di scrittura privata al fine di installare presso il centro meridiana una delle postazioni di bike sharing;

RITENUTO altresì di dover autorizzare l'Arch. Andrea Pozzi, direttore settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti, Ambiente del Comune di Lecco, alla firma della scrittura privata di cui trattasi;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata bozza di scrittura privata non autenticata per regolare il funzionamento della ciclopostazione del servizio di bike sharing del comune di lecco presso il centro "le meridiane".
- 2) Di autorizzare il l'Arch. Andrea Pozzi, direttore del settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti, Ambiente del Comune di Lecco alla firma della scrittura privata di cui trattasi.
- 3) Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "approvazione dello schema di scrittura privata non autenticata per regolamentare il funzionamento della ciclopostazione del servizio di bike sharing del comune di lecco presso il centro "Le meridiane".

Il direttore del Settore Arch, Andrea Pozzi

Lecco, <u>30 GSN. 2012</u>



COMUNE DI LECCO (00623530136)

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER REGOLAMENTARE IL FUNZIONAMENTO DI UNA CICLOPOSTAZIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING DEL COMUNE DI LECCO PRESSO IL CENTRO "MERIDIANE", A TITOLO DI COMODATO D'USO GRATUITO.

L'anno duemilaundici (2011), il giorno) del mese di , alle ore . , presso la sede comunale di piazza Diaz n. 1, sono presenti: - Arch. Andrea Pozzi, direttore del settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti, Ambiente del Comune di Lecco.

- e i signori:
- Dott. Roberto Pavan, delegato della società Quarz srl con sede in Montebelluna (TR) corso Mazzini, 167/3 P.I. 06210441009 e C.F. 08518410157;
- Supercondominio Centro Meridiana, via Amendola Ang/IX Febbraio - 23900 Lecco - C.F. 92038500135 rappresentato dall'amministratore pro tempore "La Gestim Immobiliare snc con sede in Lecco via A. Visconti n. 56, nella persona del p.a. Giancarlo Astorri, nato a Lecco il 18.11.1944;

di seguito denominate proprietà;

- Sig	<u> </u>		····		in
qualità	di	rappresentante	delle	concessiona	cie

sottoscrittrici del rapporto concessorio per la gestione delle aree assoggettate a servitù di uso pubblico, la cui convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 19.07.1999.

di seguito denominate "concessionarie".

PREMESSO CHE

- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2010 è stato approvato il Piano Generale di Sviluppo 2010/2015 che prevede esplicitamente nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile al punto 4.1.1.1 "Incentivazione al ricorso all'utilizzo di mezzi non inquinanti (es. biciclette), mediante progetti di bike sharing, integrati nella mobilità cittadina, sia per gli abitanti sia per tutti coloro che arrivano in città (studenti, lavoratori, turisti), usufruendo di bandi di finanziamenti pubblici e privati";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12.09.2011 il Comune di Lecco ha approvato il regolamento disciplinante il servizio di Bike sharing, prevedendo l'installazione di cinque ciclostazioni su tutto il territorio comunale una delle quali presso il Centro Meridiana poiché "Oltre ad essere il centro commerciale più grande

della città ha la presenza di 1500 parcheggi auto con due piani interrati aperti al pubblico. E' pertanto da considerarsi una zona centrale e strategica".

- A seguito di sopralluogo effettuato con la società incaricata dell'installazione delle ciclostazioni, è stato individuato come punto migliore per l'installazione della stessa quello indicato nell'allegato tecnico tav. 3a trattandosi di postazione idonea sia per la vicinanza ad esistenti cavidotti dell'illuminazione pubblica e soprattutto per la prossimità alla via Carlo Porta tratto di collegamento verso il centro cittadino agevolmente transitabile in bicicletta.
- La ciclostazione è realizzata su piastre autoportanti e pertanto, esclusi i punti di fissaggio al terreno, non comporta la realizzazione di strutture murarie tali da compromettere la fruizione dell'area dalla stessa occupata in caso di rimozione.
- con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 19.07.1999 e successivo atto notarile del notaio Fabroni, rep. 44688 del 23.09.1999, in adempimento alla convenzione urbanistica del piano di recupero zona 3.1 o del Caleotto, è stata istituita la

servitù perpetua di uso pubblico di alcune aree del Centro Meridiana tra le quali vi sono anche le aree interessate dal posizionamento e dai collegamenti della ciclostazione di bike sharing.

- con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 19.07.1999 è stata approvata la convenzione concernente la disciplina relativa al rapporto concessorio per la gestione delle aree assoggettate a servitù di uso pubblico.
- al fine di poter posizionare la ciclostazione è stata chiesta l'autorizzazione alle proprietà le quali hanno concesso la massima disponibilità delle aree oggetto della presente scrittura privata ritenendo però opportuno formalizzarne l'autorizzazione.
- che con nota prot. 55293 del 01.12.2011 la società Gestim Immobiliare s.n.c., in qualità di amministratrice del supercondominio Centro Meridiana di Lecco ha trasmesso il verbale dell'assemblea del 17.11.2011 nella quale è stata discussa la bozza di convenzione per il posizionamento della ciclostazione di Bike Sharing presso il centro meridiana prendendone atto dei contenuti concedendo all'unanimità dei presenti

l'autorizzazione a quanto richiesto come da scrittura privata.

- nell'assemblea predetta erano presenti tutti i soggetti richiamati quali controparti firmatarie della presente convenzione.

tutto quanto sopra premesso le parti in comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

La presente scrittura privata è finalizzata unicamente a regolamentare l'installazione presso il "Centro Meridiana" di una ciclostazione del servizio di bike sharing del Comune di Lecco e pertanto non costituisce alcuna regolamentazione, integrazione o modifica degli attuali obblighi ed usi circa la gestione delle aree del complesso "Centro Meridiana".

Articolo 2

Le proprietà e le concessionarie, ciascuna per quanto di propria competenza, concedono il nulla osta al Comune di Lecco per la posa nel punto indicato nella tavola allegata n. 3a di una ciclostazione del servizio di bike sharing del Comune di Lecco.

Articolo 3

- Al fine di consentire l'allaccio della ciclostazione alla linea elettrica le proprietà e le concessionarie, ciascuna per quanto di propria competenza, concedono il nulla osta al Comune di Lecco a:
- 1) Realizzare sul muretto di sostegno dell'aiuola sull'angolo con la via C. Porta, di proprietà comunale giusto atto notarile del notaio Fabroni rep. 44690 del 23.09.1999 ed indicato nella tavola progettuale allegata 3b, il manufatto necessario per il posizionamento del contatore elettrico e del quadro elettrico della ciclostazione nonché di effettuare le opere murarie necessarie al posizionamento;
- 2) A posare, qualora opportuni, nelle aiuole e nella pavimentazione i pozzetti e i cavidotti necessari ad eseguire il collegamento della ciclostazione al punto di consegna della corrente di cui al punto precedente. I pozzetti dovranno essere carrabili;
- 3) Utilizzare i cavidotti dell'illuminazione esterna esistenti per consentire il passaggio dei cavi di alimentazione della ciclostazione al fine di minimizzare le operazioni di scavo. Il tracciato dovrà essere il più breve possibile tra la

ciclostazione e il punto di consegna dell'energia elettrica.

Articolo 4

Le opere di posa e di allaccio verranno realizzate dal Comune di Lecco a proprio onere e cura cosi come i ripristini. Le opere e i ripristini verranno realizzati a regola d'arte e in modo conforme alla vigente normativa.

Qualora il Comune di Lecco dovesse provvedere alla definitiva rimozione della ciclostazione, le aree dovranno essere ripristinate allo stato originario, salvo diversi accordi presi con la proprietà e le concessionarie sulle modalità di ripristino.

Articolo 5

La manutenzione della ciclostazione cosi come la manutenzione delle opere di allaccio alla linea elettrica realizzate a seguito della presente scrittura privata, nonché i costi dell'utenza elettrica per l'alimentazione della ciclostazione saranno a carico del Comune di Lecco.

Articolo 6

La presente scrittura privata ha una durata di cinque anni salvo il diritto delle parti di recedere da quanto concordato previo preavviso di mesi tre.

Le proprietà e le concessionarie potranno esercitare il diritto di recesso dopo il terzo anno.

Il preavviso dovrà essere dato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 7

Qualora per motivi contingenti le proprietà o le concessionarie avessero la necessità di provvedere alla temporanea rimozione della ciclostazione, questa dovrà essere concordata con il Comune di Lecco e rimarranno a carico delle proprietà o delle concessionarie tutte le spese e gli oneri necessari allo spostamento ed al riposizionamento della ciclostazione.

Articolo 8

La concessione delle superfici, dei cavidotti e delle strutture per la realizzazione di quanto regolamentato dalla presente scrittura privata è a titolo gratuito e non comporta alcune onere per il Comune di Lecco.

Articolo 9

Fatto salvo quanto previsto all'art. 7 della presente scrittura privata, dalla stipula del presente accordo non derivano oneri per le proprietà e le concessionarie.

Articolo 10

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata fa fede quanto stabilito codice civile.

Articolo 11

Per le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e la proprietà, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaría, resta esclusivamente competente il Foro di Lecco.

E' escluso il ricorso all'arbitrato sia rituale che irrituale.

Articolo 12

Qualora il Comune di Lecco dovesse provvedere a cedere a terzi in gestione e/o in proprietà il servizio di bike sharing, il concessionario subentrerà agli obblighi previsti dalla presente scrittura privata in loco del Comune di Lecco.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO VIRGINIO BRIVIO	S C RETER	IL VICE SEGRETARIO GENERALE FLAVIO POLANO	
REFE	ERTO DI PUBBLI	ICAZIONE	
Il sottoscritto Segretario Comunale, ce - è stata pubblicata all'Albo Pre consecutivi fino al 2 4 FEB. 2012, a - è stata comunicata ai Capigruppo	torio del Comune ai sensi dell'art. 124	e il <u>- 9 FEB. 2017</u> vi rimarrà per 15 giorn 4, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.	i
Lì,	GEORGIER & STORY	IL SEGRETARIO GENERALE PAOLO CODARRI	
CERTI	FICATO DI ESE	ECUTIVITA'	•
La presente deliberazione E' DIVENU	JTA ESECUTIVA	in data	
Lì,		IL SEGRETARIO GENERALE	